



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 25 marzo 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165 , 10122 Torino  
Tel 0114322100 - Fax 0114324363  
Sito Internet : [http:// www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO  
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 (causa lavori in corso nel Palazzo della Giunta Regionale). Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551  
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. La Spezia



## ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

### *Sommario Parte I - II*

#### Atti della Regione

- 5 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 9 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 13 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

#### Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

## ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

*Abbonamenti e Inserzioni*

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a  
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.  
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

## AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

## INSERZIONI

*Modalità*

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

## COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

## VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

# INDICE SISTEMATICO

## Parte I

### FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

**D.G.R. 23 marzo 2004, n. 54-12082**

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Definizione dei criteri e delle priorità degli interventi. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l'anno 2004. Accantonamento della somma di euro 994.113,00 sul capitolo 11175 del bilancio regionale 2004 pag. 10

### INIZIATIVE TORINO 2006

**D.G.R. 23 marzo 2004, n. 66-12093**

XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006. Progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S. n. 24 "del Monginevro" nel tratto Cesana Torinese - Claviere, compresa la realizzazione della variante all'abitato di Claviere, nei Comuni di Cesana T.se e Claviere. Provvedimento conclusivo della CdS Definitiva ai sensi della L. n° 285/2000 e s.m.i., della L.R. 40/98, del D.P.R. n. 357/97 pag. 12

**Codice 26****D.D. 16 marzo 2004, n. 105**

Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori relativi alla sistemazione del Torrente Dora di Melezet nel tratto a valle della Colonia Medail nel Comune di Bardonecchia. Presa d'atto delle risultanze dei lavori di Conferenza di servizi e conseguente chiusura della stessa pag. 14

### NOMINE

**D.G.R. 15 marzo 2004, n. 36-11998**

L.R. n. 11/93, art. 10 - Nomina Direttore Generale dell'ATC di Alessandria pag. 10

### PERSONALE REGIONALE

**D.G.R. 8 marzo 2004, n. 38-11948**

Dipendente Dr. Alberto Ceste; autorizzazione ad assumere incarico di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Torino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 9

### SANITÀ

**Legge regionale 23 marzo 2004, n. 7.**

Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen. pag. 8

### SICUREZZA

**Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.**

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza. pag. 5

### TUTELA DELL'AMBIENTE

**Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8.**

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). pag. 9

---

## Parte III

---

### COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

#### **Regione Piemonte - Direzione Trasporti**

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto "XX Giochi Olimpici Invernali – A32 Tratto Savoulux Bardonecchia – Completamento Svincolo di Bardonecchia in direzione Sud" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994 pag. 15

#### **Regione Piemonte - Direzione Trasporti**

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Variante della S.S. 21 "della Maddalena" al centro abitato di Demonte - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA (ex art. 10, comma 2, L.R. 40/1998) e contestuale avvio della Valutazione di Incidenza (ex. D.P.R. 357/97 e s.m.i.) pag. 15

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.

#### **Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali, attua e promuove politiche locali ed integrate per la sicurezza, per lo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, della prevenzione e del recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti locali, le associazioni e le cooperative sociali operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai principi di solidarietà tra i cittadini.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "politiche locali per la sicurezza", azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella città e nel territorio regionale;

b) "politiche integrate per la sicurezza", azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;

c) "sistema integrato di sicurezza", politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa.

Art. 3.

*(Priorità del sistema integrato di sicurezza)*

1. La Regione Piemonte nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 individua come prioritarie:

a) azioni integrate di natura preventiva;

b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;

c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

Art. 4.

*(Osservatorio regionale sulla sicurezza)*

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza dei cittadini, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di coordinamento.

2. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e collabora con il Comitato tecnico-

scientifico e la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

3. L'Osservatorio:

a) elabora i dati e gli elementi rilevanti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) individua periodicamente i fenomeni di criminalità avvenuti per evidenziare in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti locali, degli Enti pubblici, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di sicurezza.

Art. 5.

*(Comitato tecnico-scientifico)*

1. Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, è istituito con decreto del Presidente della Giunta ed è composto da:

a) Presidente della Giunta o da un suo delegato, che lo presiede;

b) sei esperti che svolgono o abbiano svolto funzioni specifiche in materia di assistenza e politiche sociali, di Polizia locale e di sicurezza, di attività investigativa, giudiziaria e di Polizia giudiziaria, scelti dal Presidente della Giunta, secondo i criteri da stabilire con atto deliberativo della Giunta regionale.

2. Con lo stesso atto di cui al comma 1, lettera b), vengono altresì indicati i soggetti che possono essere invitati alle riunioni del Comitato in base a specifiche esigenze tematiche.

3. I componenti del Comitato durano in carica 5 anni.

Art. 6.

*(Rapporti con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali)*

1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove la propria attività di analisi e di studio in materia di sicurezza sul territorio piemontese in collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto delle competenze ad essi attribuite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Giunta convoca, ai sensi della l.r. 34/1998, almeno due volte all'anno, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali al fine di:

a) individuare le priorità in relazione alle politiche locali per la sicurezza, alle politiche integrate per la sicurezza ed al sistema integrato di sicurezza;

b) relazionare sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge, nonché sui risultati dell'Osservatorio.

3. La Regione, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, provvede a:

a) promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma ed altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

b) coordinare gli interventi raccordandoli con quelli degli organi dello Stato, responsabile dell'ordine e della sicurezza, per una efficace ed integrata presenza sul territorio.

Art. 7.

*(Rapporti con il Consiglio regionale)*

1. La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere circa gli indirizzi formulati dalla Giun-

ta regionale relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

2. Il Presidente della Giunta relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.

#### Art. 8.

##### *(Istituzione della Fondazione piemontese per le vittime dei reati)*

1. La Regione è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la "Fondazione Piemontese per le vittime dei reati", di seguito denominata Fondazione.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;

c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta regionale, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

4. La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi un danno gravissimo alla persona. La Fondazione interviene su richiesta del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della Fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti con evidenza complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il Presidente della Giunta è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

#### Art. 9.

##### *(Progetti di riqualificazione urbana)*

1. La Regione favorisce la progettazione dei Comuni per l'attuazione delle iniziative regionali, statali e comunitarie finalizzate al recupero delle aree urbane degradate.

2. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa regionale in materia, l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, che comportano la necessità di apportare varianti agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, può avvenire mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Il Presidente della Giunta, per assicurare il coordinamento delle azioni inerenti le politiche locali per la sicurezza, promuove e approva con decreto gli accordi di cui al comma 3, secondo le procedure dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

#### Art. 10.

##### *(Progetti integrati per la sicurezza)*

1. La Regione, sentito il parere del Comitato, finanzia progetti integrati per la sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini;

b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;

c) iniziative rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani;

d) iniziative a favore di cittadini disabili, per la rimozione delle barriere architettoniche esistenti;

e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale esclusione non vale per i centri commerciali organizzati con soli esercizi di vicinato;

f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illecita;

g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità.

4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.

## Art. 11.

## (Contributi)

1. Le domande per l'erogazione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse disponibili, le procedure per la presentazione, i criteri per l'ammissibilità delle domande, nonché i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi, anche sulla base di indicazioni formulate dal Comitato.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri fissati nella deliberazione di cui al comma 2, provvede alla definizione delle graduatorie delle domande ammesse al contributo ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonché alle assegnazioni sulla base della disponibilità di bilancio.

4. Il contributo è concesso in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili.

5. Nella fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

## Art. 12.

## (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 306.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza del cittadino.

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 maggio 2001.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 18 maggio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 65.

Contributi per l'installazione o l'ammodernamento di impianti di allarme e sicurezza negli esercizi commerciali.

- Presentata dai Consiglieri Ghiglia, Botta Marco, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo il 14 giugno 2000.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 luglio 2000.

- Riassegnata in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla VII Commissione il 16 luglio 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 250.

Azioni e progetti per la sicurezza nel territorio della Regione Piemonte.

- Presentata dai Consiglieri Botta Marco, Ghiglia, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo, D'Onofrio, Galasso, Godio il 23 gennaio 2001.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 1 febbraio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 308.

Sicurezza.

- Presentata dai Consiglieri Toselli, Cattaneo, Ferrero, Bolla, Pozzo, Bussola, Pedrale, Caramella il 22 maggio 2001.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 giugno 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla VIII Commissione referente il 14 luglio 2003 con relazione di Marco Botta, Pietro Francesco Toselli.

- Approvato in Aula il 16 marzo 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 3 voti contrari, 8 astenuti e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

## Nota all'articolo 4

- Il testo della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 25 novembre 1998, n. 47.

## Nota all'articolo 6

- Per la l.r. 34/1998 si veda la nota all'articolo 4.

## Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio".

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 7.

**Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Principi)*

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, assicura ai soggetti affetti dal morbo di Hansen un livello di assistenza superiore agli standard minimi determinati dalla normativa nazionale, nei limiti e nei termini delle disposizioni che seguono.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti affetti dal morbo di Hansen, residenti nel territorio della Regione.

Art. 2.

*(Consistenza dei livelli di assistenza)*

1. Ferme restando le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla normativa nazionale, la Regione assicura, ai soggetti di cui all'articolo 1, la fornitura gratuita di tutti i farmaci, anche se non in vendita in Italia, utili o necessari per il trattamento della malattia e delle sue manifestazioni, l'espletamento gratuito di tutti gli esami diagnostici e gli accertamenti di laboratorio connessi con la malattia e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il centro di riferimento dal luogo di residenza.

2. La Regione fornisce gratuitamente tutte le prestazioni sanitarie connesse alla cura della patologia non esplicitate dall'elenco previsto dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), o ne garantisce il pagamento dei relativi costi.

3. La gratuita delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 si estende all'esenzione dal pagamento di contributi, ticket e qualsiasi altro onere connesso alla cura della patologia.

Art. 3.

*(Sussidio)*

1. In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione eroga un sussidio regionale a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, i quali non raggiungano, con proprie entrate, anche se integrate dalle erogazioni statali, un reddito annuo di euro 15.500,00.

2. Il sussidio regionale e' erogato in misura tale da consentire ai soggetti di cui all'articolo 1 di raggiungere un reddito annuo pari a euro 15.500,00.

3. Ai fini della determinazione del reddito di cui al comma 1, non si tiene conto dell'integrazione corrisposta ai familiari prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 marzo 1980, n. 126 (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari).

Art. 4.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2004 di euro 100.000,00.

2. Al finanziamento dei contributi a favore dei pazienti hanseniani per le prestazioni sanitarie non garantite

dal Servizio sanitario nazionale (SSN) compresi i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di cura extraregione, stimati per gli anni 2004 e 2005 rispettivamente in euro 100.000,00 e iscrivibili nell'Unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria - Titolo I - spese correnti), si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

**LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge n. 534.

Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen.

- Presentata dai Consiglieri Luca Pedrale, Valerio Cattaneo il 15 maggio 2003.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 26 maggio 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 novembre 2003 con relazione di Luca Pedrale.

- Approvata in Aula il 16 marzo 2004 con 26 voti favorevoli.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 4.**

- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art.30 ( Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di

competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8.

**Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e' sostituita dalla seguente:

"c) gli impianti che impiegano piu' sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;"

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 366.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 'Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche'.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2001.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 13 dicembre 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 giugno 2003 con relazione di Daniele Maria Cantore.

- Approvato in Aula il 16 marzo 2004 con 34 voti favorevoli.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

## Nota all'articolo 1.

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 31/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 7. (Deroghe)

1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:

a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;

c) gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;

d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

e) gli impianti destinati all'illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi."

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 38-11948

**Dipendente Dr. Alberto Ceste; autorizzazione ad assumere incarico di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Torino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Dr. Alberto Ceste, funzionario assegnato alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega, a svolgere la funzione di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino sino alla scadenza del 31.12.2004 e proseguirlo in caso di rinnovo per un ulteriore triennio, ovvero dal 01.01.2005 al 31.12.2007.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente dal Tribunale al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2004, n. 36-11998

**L.R. n. 11/93, art. 10 - Nomina Direttore Generale dell'ATC di Alessandria**

(omissis)

**LA GIUNTA REGIONALE**

a voti unanimi ...

*delibera*

di nominare Direttore Generale della Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria il dott. Roberto Vittorio Pierobon.

L'incarico come sopra attribuito decorre dalla data della presa di servizio, a cui dovrà provvedere l'A.T.C. in esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 54-12082

**L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Definizione dei criteri e delle priorità degli interventi. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l'anno 2004. Accantonamento della somma di euro 994.113,00 sul capitolo 11175 del bilancio regionale 2004**

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin:

Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;

considerato che il Titolo III di detta legge prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l'assunzione di soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate del mercato regionale del lavoro mediante l'erogazione di contributi alle imprese e agli Enti pubblici economici;

considerato che, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, la Giunta regionale approva una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale ed i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli artt. 11, 13, 14, 15 e 17;

premesso che, nel senso richiamato al punto precedente, la Giunta regionale, nel corso degli anni precedenti, ha provveduto, in un primo momento, alla definizione dei criteri e delle priorità degli interventi, ed in un secondo momento alla conferma, modifica o integrazione degli stessi in conseguenza sia di elementi suggeriti dall'esperienza gestionale, sia dell'intervento di normative nazionali e regionali, con i seguenti atti: D.G.R. n. 35-27425 del 24.05.1999, D.G.R. n. 74-29880 del 10.04.2000, D.G.R. n. 30-2480 del 19.03.2001, D.G.R. n. 39-5445 del 04.03.2002;

vista, in particolare, la D.G.R. n. 74-29880 del 10.04.2000, che valuta inapplicabile la L.R. 28/93 per quella parte in cui prevede il sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti disabili in quanto superata da norma sovraordinata e successiva, in conseguenza de:

- l'entrata in vigore della l. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l. 482/68 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", G.U. n. 109 del 30 aprile 1968) e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento,

- il fatto che la L.R. 28/93 Titolo III e successive modificazioni, per quanto attiene all'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione solamente per assunzioni oltre le quote d'obbligo previste dalla citata l. 482/68,

- il fatto che l'art. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo della convenzione fra datori di lavoro e Centri per l'Impiego, l'assunzione di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati all'assunzione e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti disabili dopo avere soddisfatto la quota d'obbligo imposta dalla legge;

considerato, comunque, che la Regione Piemonte, in attuazione della citata l. 68/99, è impegnata nella realizzazione di interventi tesi a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

vista la D.G.R. n. 43-7920 del 02.12.2002 "Affidamento all'Agenzia Piemonte Lavoro del supporto alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro in ordine a gestione, monitoraggio e controllo della L.R. 28/93 Titolo III";

vista la D.G.R. n. 97-9179 del 28.04.2003 con la quale, anche al fine di agevolare lo svolgimento delle attività affidate ad Agenzia Piemonte Lavoro, la Giunta regionale ha inteso organizzare principi e criteri stabiliti nei citati atti in un unico provvedimento, nella forma di linee generali di indirizzo per la gestione degli interventi e, in particolare:

- criteri guida per la predisposizione, da parte dell'impresa che propone istanza di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore, l'eventuale previsione di corsi di formazione professionale, l'indicazione di un tutor, l'eventuale collegamento con i Servizi per l'Impiego e con interventi complementari realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie, il collegamento fra l'assunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;

- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione della graduatoria delle istanze ammissibili;

- ulteriori criteri relativi alla limitazione dell'ammissibilità delle istanze di contributo, all'armonizzazione del testo della legge in relazione alle novità introdotte dal D.lgs. 297/2002 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro), nonché i termini per la presentazione delle istanze, criteri vari;

considerato opportuno, sulla base degli esiti positivi della gestione realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro nel corso del 2003, confermare il contenuto della deliberazione citata al punto precedente, aggiungendo al novero dei criteri per la ripartizione dei fondi, in quanto previsto dalla stessa L.R. 28/93, la data di spedizione dell'istanza, comunque considerato ulteriore e di minore importanza rispetto a quelli già individuati nel citato provvedimento;

atteso che, ai fini della gestione del Titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni, è opportuno provvedere all'accantonamento di euro 994.113,00 sul cap. 11175/2004;

considerato che, ai fini della gestione dell'iniziativa in parola, si provvederà, con successivo atto, all'accantonamento di fondi ulteriori sui capitoli 11175/2004 e

11176/2004, nel momento in cui gli stessi saranno disponibili;

considerato che, relativamente alle imprese ammesse ai benefici di cui al Titolo II della L.R. 28/93 che intendano avvalersi della clausola sociale ex art. 17, è necessario fissare una quota di euro 50.000,00 sul cap. 11175/2004;

visto l'art. 3 L.R. 51/97;

visto l'art. 12 l. 241/90;

visto l'art. 4 L.R. 27/94;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 34/2003;

vista la L.R. 4/2004;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

#### *delibera*

di confermare il contenuto della D.G.R. n. 97-9179 del 28.04.2003 in termini di :

- criteri guida per la predisposizione, da parte dell'impresa che propone istanza di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore, l'eventuale previsione di corsi di formazione professionale, l'indicazione di un tutor, l'eventuale collegamento con i Servizi per l'Impiego e con interventi complementari realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie, il collegamento fra l'assunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;

- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione della graduatoria delle istanze ammissibili;

- ulteriori criteri relativi alla limitazione dell'ammissibilità delle istanze di contributo, all'armonizzazione del testo della legge in relazione alle novità introdotte dal D.lgs. 297/2002 (Disposizioni per agevolare l'incontro

fra domanda e offerta di lavoro), nonché i termini per la presentazione delle istanze, criteri vari;

di aggiungere, al novero dei criteri per la ripartizione dei fondi, in quanto previsto dalla stessa L.R. 28/93, la data di spedizione dell'istanza, da intendersi, comunque, quale criterio aggiuntivo rispetto a quelli già individuati nel citato provvedimento;

di stabilire i seguenti termini perentori per la presentazione delle istanze di contributo per l'anno 2004:

- primo periodo: 1 aprile 2004 - 31 maggio 2004

- secondo periodo: 1 luglio 2004 - 30 settembre 2004;

di accantonare euro 994.113,00 sul cap. 11175/2004 (A. 100673), di cui euro 50.000,00 riservati alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all'art. 17 L.R. 28/93;

di assegnare la somma di euro 994.113,00 alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro da trasferire all'Agenzia Piemonte Lavoro al fine di provvedere alle erogazioni degli importi risultanti dalle relative istanze di contributo per l'assunzione di soggetti deboli del mercato del lavoro;

di rimandare a successivo provvedimento l'accantonamento di somme ulteriori, tese a sostenere l'iniziativa in parola, al momento della disponibilità delle stesse sul bilancio regionale 2004, sia con riferimento al cap. 11175/2004, sia al cap. 11176/2004.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Piemonte - Anno 2003

### INDICATORE COMPOSTO (\*) DELL'OFFERTA DI LAVORO

#### GRADUATORIA PER BACINO DI LAVORO ORDINATO PER VALORI DECRESCENTI

N.	Bacino del Lavoro dei Centri per l'Impiego	indicatore composto	% incid. su regione	tasso di offerta
01	Torino	175,46	27,93	6,28
02	Rivoli	22,07	4,08	5,40
21	Chivasso	21,14	2,81	7,51
11	Settimo Torinese	19,53	3,20	6,10
07	Novara	19,18	4,46	4,30
09	Ciriè	19,03	3,29	5,78
04	Moncalieri	18,81	4,25	4,42
13	Venaria	18,78	2,82	6,66
16	Cuneo	17,46	3,62	4,83
03	Omegna	16,55	3,62	4,57
08	Asti	16,06	3,99	4,03
12	Biella	13,28	3,47	3,83
06	Orbassano	12,95	2,79	4,64
05	Pinerolo	12,35	2,86	4,31
14	Alessandria	11,08	2,58	4,29
25	Fossano	10,55	2,13	4,96
10	Ivrea	10,15	2,46	4,13
20	Casale Monferrato	8,81	2,07	4,26
29	Mondovì	7,14	1,68	4,24
18	Vercelli	6,95	2,05	3,39

23	Acqui Terme	6,79	1,46	4,64
19	Novi Ligure	6,71	1,49	4,50
17	Chieri	6,47	1,67	3,88
24	Borgomanero	6,11	2,04	2,99
22	Cuorgnè	5,78	1,33	4,36
26	Alba	5,75	2,10	2,73
28	Tortona	4,26	1,11	3,84
15	Susa	4,22	1,35	3,13
27	Saluzzo	1,50	0,73	2,05
30	Borgosesia	1,10	0,54	2,04

(\*) L'indicatore composto è ottenuto moltiplicando, per ogni bacino del lavoro dei Centri per l'Impiego, il tasso di offerta rilevato (rapporto tra offerta di lavoro 2003 e popolazione in età di lavoro al 31.12.2001) con l'incidenza percentuale dell'offerta di quel bacino sul totale della regione. Per calcolare l'offerta di lavoro per bacino, si è fatto riferimento al dato ISTAT provinciale (rilevazioni forze di lavoro, media 2003), distribuendolo per subarea in base alla consistenza dello stock di iscritti nelle liste di disoccupazione registrato in ogni Centro provinciale alla data del 30.9.2003; nelle Province in cui esiste un solo Centro per l'Impiego il dato corrisponderà, ovviamente, alla stima ISTAT, che rappresenta il dato ufficiale in materia.

Questo indicatore tiene conto, sia della numerosità dell'offerta in sé che dei livelli di ricerca di lavoro esistenti nelle varie subaree. Su questa base si sono ordinati nella tabella i bacini del lavoro, riportando accanto al valore dell'indicatore composto il tasso di offerta nel bacino e l'incidenza percentuale dell'offerta del Centro per l'Impiego sulla regione (dati forniti dall'O.R.M.L.). La moltiplicazione dei due fattori è stata effettuata su valori non arrotondati.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 66-12093

**XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006. Progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S. n. 24 "del Monginevro" nel tratto Cesana Torinese - Claviere, compresa la realizzazione della variante all'abitato di Claviere, nei Comuni di Cesana T.se e Claviere. Provvedimento conclusivo della CdS Definitiva ai sensi della L. n° 285/2000 e s.m.i., della L.R. 40/98, del D.P.R. n. 357/97**

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche sul progetto denominato "Lavori di adeguamento della Strada Statale n. 24 "del Monginevro" nel tratto Cesana Torinese - Claviere, compresa la realizzazione della variante all'abitato di Claviere", localizzato nei Comuni di Cesana Torinese e Claviere (TO) e presentato dall'Anas S.p.A. con sede legale in Roma, via Monzambano, 10 e sede compartimentale in Torino, Via Talucchi, 7, - per le motivazioni espresse in premessa ed a condizione che nel corso della realizzazione l'Anas S.p.A. ottemperi alle prescrizioni dettagliatamente descritte dal n°1 al n° 71 nella premessa medesima, relativamente agli aspetti progettuali, geologici, idrogeologici, geotecnici, idraulici, cantieristica, urbanistici, ambientali, faunistici, vegetali e archeologici per la successiva fase di progettazione esecutiva e realizzativa dell'intervento, che si intendono integralmente richiamate;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre;

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25.11.2002 e conseguentemente di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della Conferenza di Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.R. n. 40/98, della L.285/2000 e dell'art.14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti,

ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S. e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell'ambito delle riunioni della C.d.S. :

\* autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 490/99;

\* autorizzazione ai sensi dell'art.5 della L.R. n.45/89;

\* autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904

\* approvazione della "Variazione Urbanistica, ex L.285/2000, al Piano Regolatore vigente nel Comune di Cesana T.se per "Intervento di adeguamento della SS24 del Monginevro - Comune di Cesana Torinese";

\* approvazione della "Variazione Urbanistica, ex L.285/2000, al Piano Regolatore vigente nel Comune di Claviere per "Intervento di adeguamento della SS24 del Monginevro - Comune di Claviere;

\* di prendere atto della Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al Progetto Definitivo della Revisione generale al P.R.G.C. vigente per "Intervento di adeguamento della SS24 del Monginevro - Comune di Cesana Torinese", predisposta ai fini dell'aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiamando, per il recepimento del regime urbanistico definito in sede di autorizzazione del progetto dell'opera in oggetto, le procedure di cui alla D.G.R. del 7 ottobre 2002 n. 41-7279;

\* di prendere atto della Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al Progetto Preliminare in Variante al P.R.G.C. vigente per l'Adeguamento al P.A.I. per "Intervento di adeguamento della SS24 del Monginevro - Comune di Claviere", predisposta ai fini dell'aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiedendo all'Amministrazione Comunale interessata di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della Variante al P.R.G.C., il recepimento del regime urbanistico definito in sede di approvazione del progetto delle opere in oggetto;

\* autorizzazione ai sensi della L. 1766/27 rilasciata con determinazione della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico n. 320 del 18.03.2004 con la quale si autorizza l'Anas S.p.A., o chi per essa, ad operare sulle aree oggetto di intervento individuate al N.C.T. Comune di Cesana Torinese così come segue: Fg. I mapp. 3, 4, 5, Fg. XV mapp. 13, Fg. XVI mapp. 5, Fg. XVII mapp.

128 e 134, Fg. XXVIII mapp. 98 (per complessivi mq. 18.679,90), nonché del Comune censuario di Mollières Fg. III mapp.244 (per complessivi mq 12.743,00 quale area di cantiere e deponia temporanea inerte), il tutto nell'osservanza delle condizioni e prescrizioni ivi contenute;

i permessi, autorizzazioni, atti di assenso sono:

a) rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo integrato con i nuovi elaborati presentati dal Comune di Cesana T.se, inerenti la nuova localizzazione del sito di stoccaggio provvisorio e lavorazione inerti in località Mollières in sostituzione di quelli riguardanti l'originaria ubicazione. Una copia di tali elaborati è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinati all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate oltre a quelle derivanti dalle Leggi e Normative vigenti.

- di stabilire che il soggetto proponente per la successiva fase di progettazione esecutiva, anche nell'ambito della validazione degli elaborati ai sensi del D.P.R. 554/99, autocertifichi l'ottemperanza delle prescrizioni e condizioni di cui al presente provvedimento dandone contestuale comunicazione alla Regione Piemonte;

- di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dell'opera resta in capo agli Enti istituzionalmente competenti;

- di dare atto che, come risulta dalla nota prot. n. 03600 in data 18.02.2004 dell'Anas S.p.A. a firma del Capo Compartimento, la spesa complessiva di Euro 131.426.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto trova copertura di Euro 36.150.000,00 sul piano triennale Anas 2002-2004, Euro 34.426.000,00 su residui passivi, Euro 25.850.000,00 su fondi Olimpiadi L. 285/2000 e Euro 35.000.000,00 con fondi della Regione Piemonte. Questi ultimi, confermati con nota n. 247/U.C./TVC a firma del Vice Presidente e dall'Assessore al Bilancio con risorse finanziarie assegnate dalla delibera CIPE per le aree sottoutilizzate relative all'anno 2004 o, in mancanza, a specifici capitoli di Bilancio Regionale, per poter addivenire alla completa copertura dell'intervento.

- di inviare copia del provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione Piemonte.

(omissis)

## DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

*La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 16 del presente Bollettino (Ndr)*

### Giunta regionale

Codice 26

D.D. 16 marzo 2004, n. 105

**Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori relativi alla sistemazione del Torrente Dora di Melezet nel tratto a valle della Colonia Medail nel Comune di Bardonecchia. Presa d'atto delle risultanze dei lavori di Conferenza di servizi e conseguente chiusura della stessa**

Premesso che:

- In data 18/02/04 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, (prot. n. 2079/26.00), la nota prot. n. 2193 del 11/02/2004, con cui il Comune di Bardonecchia ha richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi Preliminare fase di Verifica della procedura di VIA e delle procedure ex L. 285/2000. relativa al progetto preliminare: "Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori relativi alla sistemazione del Torrente Dora di Melezet nel tratto a valle della Colonia Medail";

- L'intervento sul Torrente Dora si configura come sostituzione dell'attuale ponte ammalorato con una passerella pedonale in legno lamellare e della sistemazione del corso d'acqua, fino alla confluenza con il torrente della Rho;

- Con D.D. n. 26 del 24/02/04 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato Responsabile del procedimento l'ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

- Il Responsabile del procedimento ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 08 del 27/02/04 e del conseguente avvio del procedimento;

- I lavori della C.d.S. si sono espletati nell'unica riunione del 10/03/04 in tale riunione il Responsabile del Procedimento dell'Ente proponente ha ritenuto opportuno richiedere il ritiro dell'istanza presentata ai fini di provvedere all'approfondimento degli elaborati tecnici per la necessità di apportare modifiche migliorative al progetto preliminare presentato.

#### IL DIRIGENTE

Vista la L. 285/2000;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000 Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000 - Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25 novembre 2002. Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la L.R. 40/1998;

Vista la L.R. 51/97;

Visto il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi il 10/03/04;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

Per tutto quanto sopra esposto,

*determina*

Di prendere atto che in sede di C.d.S. il soggetto proponente, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 7 e 8 del D.P.R. 554/99, ha ritenuto opportuno ritirare di propria iniziativa il progetto in oggetto, chiudendo così il procedimento avviato, riservandosi di valutare l'eventuale ripresentazione dell'istanza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile  
Tommaso Turinetti

---

## Parte III

---

### COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

**Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto "XX Giochi Olimpici Invernali - A32 Tratto Savoulux Bardonecchia - Completamento Svincolo di Bardonecchia in direzione Sud" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994**

In data 02/03/2004 al prot. n° 2702, con nota prot. n. 1243 del 01/03/2004, la Direzione regionale Trasporti, situata in via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto, da parte della SITAF S.p.A., con sede legale in Torino, Via Lamarmora n. 18, copia degli elaborati relativi al progetto Definitivo "XX Giochi Olimpici Invernali - A32 Tratto Savoulux Bardonecchia - Completamento Svincolo di Bardonecchia in direzione Sud", unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001.

Data di avvio del procedimento: 02/03/2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalle D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001, n° 41-7279 del 07/10/2002 e n° 44-7807 del 25/11/2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed al Geom. Luca Menardi (tel. 011/4325348), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento  
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

**Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Variante della S.S. 21 "della Maddalena" al centro abitato di Demonte - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA (ex art. 10, comma 2, L.R. 40/1998) e contestuale avvio della Valutazione di Incidenza (ex D.P.R. 357/97 e s.m.i.)**

In data 19-02-2004 la Soc. ANAS S.p.a - Compartimento della Viabilità per il Piemonte con sede in Via Talucchi, 7 - Torino ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Variante della S.S. 21 "della Maddalena" al centro abitato di Demonte", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 40/1998.

Contestualmente, in relazione al fatto che l'intervento ricade parzialmente all'interno del S.I.C. (Sito di importanza comunitaria) "Stura di Demonte", l'ANAS Spa ha altresì richiesto la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica - L.R. 40/98 è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Qualora il procedimento non venga concluso nei termini sopra riportati, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed al Geom. Luca Menardi (011/4325348), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento  
Giuseppe Iacopino

---

## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

<b>D1</b>	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D1.S1</b>	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
<b>D1.S2</b>	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
<b>D1.S3</b>	Settore Organismi consultivi ed osservatori
<b>D1.S4</b>	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
<b>D2</b>	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
<b>D2.S1</b>	Settore Studi e documentazione legislativi
<b>D2.S2</b>	Settore Commissioni legislative
<b>D2.S3</b>	Settore Assemblea regionale
<b>D3</b>	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
<b>D3.S1</b>	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
<b>D3.S2</b>	Settore Patrimonio e provveditorato
<b>D3.S3</b>	Settore Tecnico e sicurezza
<b>D3.S4</b>	Settore Organizzazione e personale
<b>D4</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D4.S1</b>	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S2</b>	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S3</b>	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S4</b>	Settore Documentazione
<b>DG</b>	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
<b>5</b>	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
<b>5.1</b>	Settore Autonomie locali
<b>5.2</b>	Settore Polizia locale
<b>5.3</b>	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.4</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
<b>5.5</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
<b>5.6</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
<b>5.7</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
<b>5.8</b>	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.9</b>	Settore Protocollo ed archivio generali
<b>6</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
<b>6.1</b>	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
<b>6.2</b>	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
<b>6.3</b>	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
<b>6.4</b>	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
<b>7</b>	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
<b>7.1</b>	Settore Organizzazione
<b>7.2</b>	Settore Formazione del personale
<b>7.3</b>	Settore Sistemi informativi ed informatica
<b>7.4</b>	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
<b>7.5</b>	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
<b>7.6</b>	Settore Servizi generali operativi
<b>8</b>	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
<b>8.1</b>	Settore Programmazione regionale
<b>8.2</b>	Settore Statistico regionale
<b>8.3</b>	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
<b>8.4</b>	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
<b>8.5</b>	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
<b>9</b>	Direzione BILANCI E FINANZE
<b>9.1</b>	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
  - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
  - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
  - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
  - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
  - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
  - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
  - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
  - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
  - 32.1** Settore Istruzione
  - 32.2** Settore Edilizia scolastica
  - 32.3** Settore Promozione attività culturali
  - 32.4** Settore Spettacolo
  - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
  - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
  - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
  - S1.3** Settore Ufficio di Roma
  - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
  - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363  
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

\_\_\_\_\_li, / /

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prot n. \_\_\_\_\_

Spett . REGIONE PIEMONTE  
Bollettino Ufficiale  
P.zza Castello 165  
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(\*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

*incollare in questo spazio la ricevuta di versamento*

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

## **AVVISO AI LETTORI**

**SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).**

**LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.**

PAGINA NON UTILIZZATA



## BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

### *Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

### *Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.